



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/19

Dec. n. 19/19

Il giorno 11 settembre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dal pilota Kevin MANFREDI (Lic. n. G07632) rappresentato e difeso dall'avv. Federica Costa, in virtù di procura in calce al predetto ricorso, avverso i provvedimenti di ammenda e di esclusione dalla classifica di gara 1 classe SS 600 resi nel corso della manifestazione di Campionato Italiano Velocità – round 2°, cod. n. NAZVE002, svoltasi il 27 aprile 2019 presso l'Autodromo Internazionale del Mugello.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal pilota Kevin MANFREDI, è fondato e va, quindi, accolto.

Invero, dall'esame degli atti del procedimento, tra cui, in particolare, la relazione integrativa a firma del Membro del Comitato Tecnico F.M.I. all'uopo designato, del 2.9.2019, cui sono allegati i rapporti relativi alle controanalisi del carburante prelevato dal motociclo con cui il Manfredi, odierno ricorrente, ha partecipato alla citata gara del C.I.V. (disposte da questo G.S.N. con provvedimento del 5.6.2019), si evince che detto combustibile è il risultato di una miscelazione tra carburanti provenienti da lotti prodotti e distribuiti dal Fornitore Ufficiale del C.I.V. medesimo.

Pertanto, alla stregua di quanto innanzi, non sussiste la frode contestata al ricorrente sul campo di gara ai sensi dell'art. 16.1.19 dell'Annesso Velocità 2019, che ha dato luogo al provvedimento di esclusione; così come, di conseguenza, non si configura l'utilizzo da parte del ricorrente medesimo di carburante «*diverso da quello distribuito dal Fornitore Ufficiale*», ex art. 15.1.34 del predetto regolamento, pure contestatogli attraverso l'irrogazione della relativa ammenda.

Ciò posto, il provvedimento di esclusione deve essere annullato e l'ammenda revocata.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,


ACCOGLIE il ricorso di Kevin MANFREDI e, per l'effetto:

- **ANNULLA** il provvedimento di esclusione del 28.4.2019;
- **ORDINA** alla S.T.S. la modifica della classifica della gara del Campionato Italiano Velocità dei 26 - 27- 28 aprile 2019, svoltasi presso il circuito del Mugello, cod. manifestazione NAZVE002, e manda allo stesso Settore perché proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente;
- **REVOCA** l'ammenda comminata sul campo di gara al pilota Kevin Manfredi ai sensi dell'art. 15.1.34 dell'Annesso Velocità 2019 in data 28.4.2019;
- **DISPONE** la restituzione dell'importo di Euro 300,00 dal medesimo corrisposto a titolo di ammenda in pari data, in favore del ricorrente.

Depositata l'11 settembre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Federica Costa;
- Kevin Manfredi;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità FMI;
- Ufficio Amministrazione FMI;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.